

Legge regionale 4 agosto 2022, n. 28

Modifica all'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009).

(BURC n. 166 del 4 agosto 2022)

Art. 1

(Modifica all'articolo 65 della [l.r. 19/2009](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 65 della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) è abrogato.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 408.415,35 euro per l'annualità 2022 e in 980.196,83 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 - 2024, si fa fronte con le risorse del fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse relative al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del bilancio di previsione 2022 - 2024.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.